



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0052/2009

10.11.2009

RELAZIONE

sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale
(17483/2008 – 17483/2008COR1 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Alexander Alvaro

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pag.
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	45
PROCEDURA	47

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale
(17483/2008– C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa della Repubblica francese (17483/2008),
 - visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del trattato UE,
 - visti gli articoli 39, paragrafo 1, e l'articolo 34, paragrafo 2 del trattato UE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0037/2009),
 - visti gli articoli 100 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0052/2009),
1. approva l'iniziativa della Repubblica francese quale emendata;
 2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica francese;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio nonché al governo della Repubblica francese.

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica francese Considerando 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

(3) È necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la

Emendamento

(3) È necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la

gestione e la trasmissione di tali informazioni, **fatte salve le** disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa **sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981**, e fatti salvi i principi enunciati nella raccomandazione R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regolamentare l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia.

gestione e la trasmissione di tali informazioni, **tenuto conto delle** disposizioni **della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale¹**, e fatti salvi i principi enunciati nella raccomandazione R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regolamentare l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia.

¹ *GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.*

Motivazione

È necessario aggiornare i riferimenti relativi agli strumenti in materia di protezione dei dati che vanno presi in considerazione in questo campo.

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica francese Considerando 4

Testo proposto dalla Repubblica francese

(4) È inoltre necessario assicurare una massima complementarità con l'azione svolta a livello di cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) consentendo **a tali organismi di accedere ai** dati del Sistema informativo doganale.

Emendamento

(4) È inoltre necessario assicurare una massima complementarità con l'azione svolta a livello di cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) consentendo, **a determinate condizioni, la comunicazione dei** dati del Sistema informativo doganale **a tali organismi.**

Motivazione

Europol et Eurojust ne peuvent avoir un accès direct aux données du système d'information des douanes, ces offices ne peuvent que demander que leur soient communiquées des données, cette demande doit être justifiée. Un tel accès direct et un droit de gestion des données ne sont ni proportionnés ni nécessaires aux enquêtes concernées, aucune mission concrète et exacte n'étant définie et aucune justification à un tel élargissement du SID à Europol et à Eurojust n'étant fournie. Un tel élargissement d'accès à Europol et à Eurojust constitue un détournement de la finalité du SID et présente un risque inacceptable d'interconnexion des systèmes d'information.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica francese Considerando 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

(4 bis) L'accesso al Sistema informativo doganale a scopo di lettura consentirebbe a Eurojust di ottenere immediatamente le informazioni necessarie a delineare un preciso quadro d'insieme preliminare che permetta di individuare e rimuovere gli ostacoli giuridici e conseguire migliori risultati nell'azione penale. L'accesso all'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali a scopo di lettura consentirebbe a Eurojust di ricevere informazioni sulle indagini in corso o chiuse nei vari Stati membri e di rafforzare in tal modo il sostegno alle autorità giudiziarie negli Stati membri.

Motivazione

È necessario giustificare meglio l'accesso di Eurojust al SID.

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica francese Considerando 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri riconoscono i vantaggi di un accesso completo all'archivio di identificazione dei fascicoli doganali in termini di coordinamento e di rafforzamento della lotta alla criminalità transfrontaliera. Gli Stati membri dovrebbero pertanto impegnarsi a inserire dati in detta banca dati nella maggiore misura possibile.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica francese
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

(5 ter) I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale non dovrebbero in alcun caso essere trasferiti ai fini dell'utilizzo da parte delle autorità doganali di paesi terzi.

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica francese
Considerando 8

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

(8) Un'analisi operativa riguardante le attività, ***i mezzi e le intenzioni di*** determinate persone o imprese che non rispettano ***o sembrano non rispettare*** le leggi nazionali dovrebbe aiutare le autorità doganali a prendere in casi specifici i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode.

(8) Un'analisi operativa riguardante le attività ***svolte e i mezzi posti in atto da*** determinate persone o imprese che non rispettano le leggi nazionali ***per commettere rapidamente infrazioni quali quelle definite nella presente decisione o che hanno permesso di commetterle*** dovrebbe aiutare le autorità doganali a prendere in casi specifici i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode.

Motivazione

Non è possibile permettere l'inserimento dei dati personali sulla base di "intenzioni", anche se la proposta di decisione limita tale possibilità a determinati casi. È essenziale che gli elementi raccolti permettano di concludere che sta per essere commessa o di constatare che è stata commessa una delle infrazioni ai sensi dell'articolo 15 della presente proposta.

Emendamento 7

Iniziativa della Repubblica francese
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

(9 bis) La presente decisione non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo proposto dalla Repubblica francese

(a) la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a quelle contemplate agli **articoli 36 e 223** del trattato che istituisce la Comunità europea;

Emendamento

(a) la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a quelle contemplate agli **articoli 30 e 296** del trattato che istituisce la Comunità europea;

Emendamento 9

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

a bis) le misure volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità, ove tali misure siano adottate in conformità dell'articolo 58 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Motivazione

È necessario aggiornare la decisione tenendo presenti le disposizioni figuranti nel regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

Emendamento 10

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 1 – lettera b – punto i

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

i) delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l'amministrazione doganale di tale Stato membro per quanto riguarda il traffico

i) delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l'amministrazione doganale di tale Stato membro per quanto riguarda il traffico

transfrontaliero di merci, soggette a misure di divieto, limitazione o controllo, in particolare quelle di cui agli **articoli 36 e 223** del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché le accise non armonizzate;

transfrontaliero di merci, soggette a misure di divieto, limitazione o controllo, in particolare quelle di cui agli **articoli 30 e 296** del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché le accise non armonizzate;

Emendamento 11

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2) "dati personali", qualsiasi informazione riguardante **un individuo identificato o identificabile**;

Emendamento

2) "dati personali", qualsiasi informazione riguardante **una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata), intendendo per persona fisica identificabile una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale**;

Motivazione

È necessario modificare la definizione del termine "dati personali" in conformità della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della decisione quadro del Consiglio 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Emendamento 12

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 2 – punto 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

3) "Stato membro che ha fornito i dati", uno Stato che **inserisce** dati nel Sistema informativo doganale.

Emendamento

3) "Stato membro che ha fornito i dati", uno Stato che **introduce** dati nel Sistema informativo doganale.

(Il presente emendamento – la sostituzione del termine "inserisce" con il termine "introduce" e le relative forme sostantivali e aggettivali – si applica all'intero testo legislativo in esame.

L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 13

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

g bis) denaro contante bloccato, sequestrato o confiscato.

Motivazione

È necessario aggiornare la decisione tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 766/200 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Emendamento 14

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

a) ***cognome***, cognome da nubile, nomi, ***cognomi precedenti***, pseudonimi o appellativi;

a) ***cognomi***, cognome da nubile, nomi e pseudonimi o appellativi;

Motivazione

Le informazioni da inserire a titolo delle categorie enumerate all'articolo 3 della proposta di decisione devono essere limitate al necessario e non violare la sfera privata delle persone o dei loro familiari. Non si possono inserire informazioni relative alla personalità e alla storia degli individui, e ciò per evitare di trasformare progressivamente l'Europa in uno spazio di sorveglianza senza peraltro che la sicurezza dei cittadini europei ne risulti migliorata.

Emendamento 15

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo proposto dalla Repubblica francese

4. Nell'ambito della categoria di cui all'**articolo 3, lettera g)**, le informazioni personali sono limitate alle informazioni seguenti:

Emendamento

4. Nell'ambito della categoria di cui all'**articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e g bis)**, le informazioni personali sono limitate alle informazioni seguenti:

Motivazione

Emendamento necessario in virtù delle modifiche apportate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova).

Emendamento 16

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 4 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Repubblica francese

5. Non sono comunque **inclusi** i dati personali elencati all'articolo 6, **prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata "convenzione di Strasburgo 1981"**.

Emendamento

5. Non sono comunque **inseriti** i dati personali elencati all'articolo 6 **della decisione quadro 2008/977/GAI**.

Motivazione

È necessario aggiornare i riferimenti relativi agli strumenti in materia di protezione dei dati che vanno presi in considerazione in questo campo.

Emendamento 17

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 5 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. I dati relativi alle categorie di cui all'**articolo 3** sono **inseriti** nel Sistema

Emendamento

1. I dati relativi alle categorie di cui all'**articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a**

informativo doganale unicamente a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di controlli specifici e di analisi operativa.

g) sono **introdotti** nel Sistema informativo doganale unicamente a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di controlli specifici e di analisi **strategica o** operativa.

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

1 bis. I dati della categoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g bis), sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto a fini di analisi strategica o operativa.

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 5 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, vale a dire osservazione o rendiconto, sorveglianza discreta, controlli specifici o analisi operativa, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'**articolo 3** possono essere **inseriti** nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi **sostanziali** per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, vale a dire osservazione o rendiconto, sorveglianza discreta, controlli specifici e analisi **strategica o** operativa, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'**articolo 3, paragrafo 1, ad eccezione della lettera e)**, possono essere **introdotti** nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono **indicazioni concrete o ragionevoli** motivi per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

Motivazione

Il termine "sostanziale" potrebbe generare confusione. A titolo di esempio, la decisione relativa a Eurojust, all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b) e la decisione relativa a Europol, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), fanno riferimento a "indicazioni concrete" o a "indicazioni concrete o motivi ragionevoli" e non a "motivi sostanziali".

Emendamento 20

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 6 – paragrafo 1 – punto iv

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

soppresso

Motivazione

Le informazioni da inserire a titolo delle categorie enumerate all'articolo 3 della proposta di decisione devono essere limitate al necessario e non violare la sfera privata delle persone o dei loro familiari. Le informazioni relative a una persona devono riguardare unicamente elementi che attengono ad infrazioni constatate, ma non includere il fatto che essa sia a bordo dello stesso veicolo in cui si trova una persona incriminata.

Emendamento 21

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 7 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 un elenco delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 un elenco delle autorità competenti da esso nominate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al Sistema informativo doganale. **Qualsiasi modifica apportata a tale elenco deve essere altresì comunicata agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e a quali fini. Ciascuno Stato membro provvede alla pubblicazione dell'elenco e di qualsiasi modifica ad esso apportata.**

Motivazione

La pubblicazione dell'elenco suddetto di autorità contribuirebbe a migliorare la trasparenza e a creare uno strumento concreto ai fini di un controllo efficace.

Emendamento 22

Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Detto accordo deve rivestire la forma di decisione del Consiglio. Per prendere questa decisione gli Stati membri tengono conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni parere dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 25, in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.

soppresso

Motivazione

L'accès général au système d'information des douanes ne peut pas être autorisé à des organisations internationales ou régionales qui ne sont nullement précisées, encore moins à des Etats tiers. La suppression s'impose également en raison de l'absence de toute garantie en matière de protection des données personnelles dans le présent paragraphe. Il existe des précédents en la matière qui exige la plus grande prudence en matière d'accès de tiers, Etats ou organisations internationales, à des systèmes de données de l'Union européenne. Les négociations en cours concernant l'accord SWIFT doivent nous inciter à la plus grande vigilance.

Emendamento 23

Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2. **Essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l'utilizzazione è conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende**

1. Gli Stati membri, **Europol ed Eurojust** possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2.

servirsi dei dati e dovrebbe tener conto del principio 5.5 della raccomandazione R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regolamentare l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia, in seguito denominata "raccomandazione R (87) 15".

Motivazione

I dati dovrebbero essere usati solo per le finalità ben definite e chiaramente limitate previste dal quadro giuridico.

Emendamento 24

**Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 8 – paragrafo 2**

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. Fatti salvi *i paragrafi 1 e 4* del presente articolo, *l'articolo 7, paragrafo 3*, e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

2. Fatti salvi *il paragrafo 1* del presente articolo e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2.

Motivazione

Modifica coerente con quella proposta per l'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 25

**Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 8 – paragrafo 3**

Testo proposto dalla Repubblica francese

3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 un elenco delle autorità competenti da esso nominate a norma del

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 un elenco delle autorità competenti da esso nominate a norma del

paragrafo 2 del presente articolo.

paragrafo 2 del presente articolo.

Qualsiasi modifica apportata a tale elenco deve essere altresì comunicata agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23. Ciascuno Stato membro provvede alla pubblicazione dell'elenco e di qualsiasi modifica ad esso apportata.

Motivazione

La pubblicazione dell'elenco suddetto di autorità contribuirebbe a migliorare la trasparenza e a creare uno strumento concreto ai fini di un controllo efficace.

Emendamento 26

**Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 8 – paragrafo 4**

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

4. I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorità nazionali, diverse da quelle nominate ai sensi del paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali che intendono servirsene. Ciascuno Stato membro adotta misure speciali per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del proprio territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all'autorità comune di controllo di cui all'articolo 25.

soppresso

Motivazione

Le misure di salvaguardia previste dalla presente disposizione sono lungi dall'essere sufficienti nell'ottica della protezione dei dati personali.

Emendamento 27

Iniziativa della Repubblica francese

Articolo 11

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. Fatto salvo il capitolo IX della presente decisione, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha il diritto, nei limiti del suo mandato, **di accedere ai** dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, **di consultarli direttamente e di inserire dati nel suddetto sistema.**

2. *Qualora una consultazione del sistema effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema informativo doganale, Europol, tramite i canali definiti dalla decisione ... del Consiglio che istituisce un ufficio europeo di polizia (Europol), in seguito denominata la "decisione Europol", informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.*

3. *L'uso delle informazioni ottenute tramite una consultazione del Sistema informativo doganale è soggetto al consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema. Se detto Stato membro autorizza l'uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla decisione Europol. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi o organismi terzi solo con il consenso dello Stato che ha introdotto i dati nel sistema.*

4. *Europol può chiedere altre informazioni agli Stati membri interessati, conformemente alla decisione Europol.*

5. *Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non spetta a Europol collegare le parti del Sistema informativo doganale né trasferire i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Europol o in funzione presso di esso, né scaricare o copiare altrimenti parti del Sistema informativo doganale.*

Emendamento

Fatto salvo il capitolo IX della presente decisione, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha il diritto **di chiedere**, nei limiti del suo mandato **e con le debite giustificazioni**, che i dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 **siano comunicati a un membro del suo personale chiaramente identificato.**

I dati comunicati conformemente al primo comma sono distrutti immediatamente, se non risultano utili per un'inchiesta o un'indagine in corso condotta da Europol, o conformemente alle disposizioni dell'articolo 14. Europol notifica all'autorità competente che gli ha trasmesso i dati la distruzione di questi ultimi e i relativi motivi. L'autorità competente registra la notifica.

Europol limita l'accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale a personale di Europol specificamente autorizzato.

Europol consente all'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 34 della decisione Europol, di passare in rassegna le attività di Europol nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale e a consultarli.

Motivazione

Europol ne peut avoir un accès direct aux données du système d'information des douanes, Europol ne peut que demander que lui soient communiquées des données, cette demande doit être justifiée. Un tel accès direct et un droit de gestion des données ne sont ni proportionnés ni nécessaires aux enquêtes concernées, aucune mission concrète et exacte n'étant définie et aucune justification à un tel élargissement du SID à Europol n'étant fournie. Un tel élargissement d'accès à Europol constitue un détournement de la finalité du SID et présente un risque inacceptable d'interconnexion des systèmes d'information. Par ailleurs, il est inacceptable de profiter de cette proposition pour élargir les compétences d'Europol à accéder à d'autres informations que celles contenues dans le SID.

Emendamento 28

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

5 bis. È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione Europol concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte del personale Europol, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.

Emendamento 29

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. **Fatto salvo il capitolo IX**, i membri nazionali **dell'Unita europea di cooperazione giudiziaria** (Eurojust) e i loro assistenti hanno il diritto, nei limiti del loro mandato, di accedere ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli **articoli 2, 3, 4, 5 e 6** e di consultarli.

Emendamento

1. I membri nazionali di Eurojust, **i loro aggiunti, assistenti e il personale specificamente autorizzato** hanno il diritto, nei limiti del loro mandato **e ai fini dell'adempimento dei loro compiti**, di accedere ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale a norma degli **articoli 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 e 19** e di consultarli.

Emendamento 30

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. Qualora una consultazione del sistema effettuata da un membro nazionale di Eurojust riveli **la presenza di una segnalazione** nel Sistema informativo doganale, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la **segnalazione**. **Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta consultazione può essere comunicata a paesi e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.**

Emendamento

2. Qualora una consultazione del sistema effettuata da un membro nazionale di Eurojust, **da suoi aggiunti, assistenti o dal personale specificamente autorizzato** riveli **una corrispondenza tra le informazioni trattate da Eurojust e una registrazione** nel Sistema informativo doganale, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la **registrazione**.

Motivazione

Le misure di salvaguardia previste dalla presente disposizione sono lungi dall'essere sufficienti nell'ottica della protezione dei dati personali.

Emendamento 31

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

3. **Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata nel senso che** pregiudica le disposizioni della decisione **2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità**, concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali di Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.

Emendamento

3. **È inteso che il presente articolo non** pregiudica **in alcun modo** le disposizioni della decisione **2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust¹** concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali dell'Eurojust o dei **loro aggiunti**, assistenti **e il personale specificamente autorizzato**, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.

¹ **OJL 138, 4.6.2009, p. 14.**

Emendamento 32

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Repubblica francese

4. Nessuna parte del Sistema informativo doganale cui hanno accesso i membri nazionali **o i loro** assistenti può essere collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Eurojust o in funzione presso di essa e nessun dato contenuto nei primi può essere trasferito verso il secondo né nessuna parte del Sistema informativo doganale viene scaricata.

Emendamento

4. Nessuna parte del Sistema informativo doganale cui hanno accesso i membri nazionali **di Eurojust, i loro aggiunti**, assistenti **o il personale specificamente autorizzato** può essere collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Eurojust o in funzione presso di essa e nessun dato contenuto nei primi può essere trasferito verso il secondo né nessuna parte del Sistema informativo doganale viene scaricata.

Emendamento 33

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 12 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Repubblica francese

5. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale è limitato ai membri nazionali *e* ai loro assistenti e non si estende al personale di Eurojust.

Emendamento

5. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale è limitato ai membri nazionali **di Eurojust, ai loro aggiunti**, ai loro assistenti **e al personale specificamente autorizzato** e non si estende ad altro personale di Eurojust.

Emendamento 34

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati **o Europol** ha il diritto di modificare, completare, **correggere** o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale.

Emendamento

1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, **rettificare** o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale.

Emendamento 35

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. Qualora uno Stato membro che ha fornito i dati **o Europol** rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso **inseriti** sono di fatto inesatti oppure che sono stati **inseriti** o memorizzati contrariamente alla presente decisione, esso modifica, completa, **corregge** o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri e **Europol**.

Emendamento

2. Qualora uno Stato membro che ha fornito i dati rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso **introdotti** sono di fatto inesatti oppure che sono stati **introdotti** o memorizzati contrariamente alla presente decisione, esso modifica, completa, **rettifica** o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri e **Eurojust**.

Emendamento 36

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

3. Se uno degli Stati membri o Europol dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato **inserito** o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito o **Europol**. **Quest'ultimo** controlla il dato in questione e, ove necessario, lo **corregge** o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli altri Stati membri e **Europol della correzione o cancellazione effettuata**.

Emendamento 37

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Repubblica francese

4. Uno Stato membro o **Europol**, qualora al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente **Europol** o lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri o **lo Stato membro e Europol** cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono **inserite** nel Sistema.

Emendamento

3. Se uno degli Stati membri, Europol o **Eurojust** dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato **introdotto** o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. **Lo Stato membro che ha fornito i dati** controlla il dato in questione e, ove necessario, lo **rettifica** o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli altri Stati membri e **Eurojust qualora un dato sia stato rettificato o cancellato**.

Emendamento

4. Uno Stato membro, qualora al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono **introdotte** nel Sistema.

Emendamento 38

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 13 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Repubblica francese

5. Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla **correzione** o alla cancellazione di dati nel Sistema informativo doganale, gli Stati membri e Europol si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in materia di **correzione** o cancellazione, **Europol** o lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema.

Emendamento 39

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. I dati **inseriti** nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati **inseriti**. La necessità di conservarli è riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti **o da Europol, qualora i dati siano stati inseriti da Europol**.

Emendamento

5. Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla **rettifica** o alla cancellazione di dati nel Sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in materia di **rettifica** o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema.

Emendamento

1. I dati **introdotti** nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati **introdotti**. La necessità di conservarli è riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti.

Emendamento 40

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati ***o Europol, qualora i dati siano stati inseriti da tale organismo***, può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati ***inseriti***. Fatto salvo l'articolo 22, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso è limitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Emendamento

2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati ***introdotti***. Fatto salvo l'articolo 22, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso è limitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Emendamento 41

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati ***o Europol, qualora i dati siano stati inseriti da Europol***, del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.

Emendamento

3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.

Emendamento 42

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 14 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Repubblica francese

4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 22, ad essi

Emendamento

4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 22, ad essi

possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 23 o le autorità di controllo di cui **all'articolo 24, paragrafo 1, ed all'articolo 25, paragrafo 1**. Durante detto periodo essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati **devono essere** cancellati.

possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 23 o le autorità di controllo di cui **agli articoli 22 bis e 25 bis**. Durante detto periodo essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati **sono** cancellati.

Emendamento 43

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. Il Sistema informativo doganale comprende, oltre ai dati di cui dell'articolo 3, i dati previsti dal presente capitolo, in una banca dati specifica, in seguito denominata "Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali". Fatte salve le disposizioni del presente capitolo e dei capitoli VII e VIII, le disposizioni della presente decisione si applicano anche all'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali.

Emendamento

1. Il Sistema informativo doganale comprende, oltre ai dati di cui dell'articolo 3, i dati previsti dal presente capitolo, in una banca dati specifica, in seguito denominata "Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali". Fatte salve le disposizioni del presente capitolo e dei capitoli VII e VIII, le disposizioni della presente decisione si applicano anche all'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali. **La deroga prevista all'articolo 21, paragrafo 3, non è applicabile.**

Emendamento 44

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ha lo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro competenti in materia di indagini doganali, designate a norma dell'articolo 7, che aprano un fascicolo o che indaghino su una o più persone o imprese, di individuare le autorità competenti degli altri Stati membri che stanno indagando o che hanno indagato

Emendamento

2. L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ha lo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro competenti in materia di indagini doganali, designate a norma dell'articolo 7, che aprano un fascicolo o che indaghino su una o più persone o imprese, **a Europol e a Eurojust**, di individuare le autorità competenti degli altri Stati membri che

su dette persone o imprese al fine di realizzare lo scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, mediante informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine.

stanno indagando o che hanno indagato su dette persone o imprese al fine di realizzare lo scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, mediante informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine.

Emendamento 45

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo proposto dalla Repubblica francese

3. Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 23 l'elenco delle **violazioni** gravi delle leggi nazionali.

Tale elenco comprende solo le **violazioni** punibili:

Emendamento

3. Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, **a Europol e a Eurojust** e al comitato di cui all'articolo 26 l'elenco delle **infrazioni** gravi delle leggi nazionali.

Tale elenco comprende solo le **infrazioni** punibili:

Emendamento 46

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo proposto dalla Repubblica francese

b) con una ammenda non inferiore, nel massimo, a **15 000 EUR**.

Emendamento

b) con una ammenda non inferiore, nel massimo, a **25 000 EUR**.

Motivazione

I tipi di violazione di cui alla lettera b) coprono un gran numero di reati minori e permettono quindi l'inserimento di un numero considerevole di dati personali che non sono né necessari né proporzionati alle inchieste in questione.

Emendamento 47

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. **Le autorità competenti introducono** dati dei fascicoli d'indagine nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ai fini di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti:

Emendamento

1. **I** dati dei fascicoli d'indagine **sono introdotti** nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali **soltanto** ai fini di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti:

Emendamento 48

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo proposto dalla Repubblica francese

iii) è stata oggetto di una sanzione amministrativa o **penale** per una delle suddette violazioni;

Emendamento

iii) è stata oggetto di una sanzione amministrativa o **giudiziaria** per una delle suddette violazioni;

Emendamento 49

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 17

Testo proposto dalla Repubblica francese

Uno Stato membro non è tenuto a registrare i dati di cui all'articolo 16 in casi particolari se e fintantoché detta registrazione nuoce all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali **dello Stato membro interessato**, soprattutto **in materia di protezione dei dati**.

Emendamento

Uno Stato membro non è tenuto a registrare i dati di cui all'articolo 16 in casi particolari se e fintantoché detta registrazione nuoce all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali, soprattutto **qualora ciò costituisca una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica nello Stato membro in questione, in un altro Stato membro o in un paese terzo e qualora siano in gioco altri interessi essenziali di pari importanza, o tali registrazioni possano arrecare un grave danno ai diritti delle persone o pregiudichino indagini in corso**.

Emendamento 50

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo proposto dalla Repubblica francese

b) per le imprese: ragione sociale e/o denominazione commerciale utilizzata e/o numero di identificazione IVA e/o numero di identificazione dei diritti di accisa **e/o indirizzo**.

Emendamento

b) per le imprese: ragione sociale e/o denominazione commerciale utilizzata **e/o indirizzo** e/o numero di identificazione IVA e/o numero di identificazione dei diritti di accisa.

Emendamento 51

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo proposto dalla Repubblica francese

b) **sei anni** per i dati relativi a fascicoli d'indagine che hanno portato alla constatazione di una violazione, ma che non si sono ancora conclusi con una condanna o l'irrogazione di una ammenda;

Emendamento

b) **tre anni** per i dati relativi a fascicoli d'indagine che hanno portato alla constatazione di una violazione, ma che non si sono ancora conclusi con una condanna o l'irrogazione di una ammenda;

Motivazione

I termini di conservazione dei dati sono estremamente lunghi e non corrispondono a misure adeguate volte a garantire la sicurezza delle persone e la protezione dei dati.

Emendamento 52

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 20

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. Gli Stati membri che intendano ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati personali adottano, entro ..., disposizioni sufficienti per raggiungere un livello di protezione dei dati personali pari almeno a quello risultante dai principi della convenzione di Strasburgo del 1981.

Emendamento

La decisione quadro 2008/977/GAI si applica alla protezione dei dati scambiati a norma della presente decisione, salvo disposizioni contrarie della stessa.

2. Uno Stato membro può ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati personali soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o più autorità di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 24.

3. Ai fini di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione in materia di protezione dei dati personali, il Sistema informativo doganale è assimilato, in ciascuno Stato membro, ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e ad ogni più rigorosa disposizione contenuta nella presente decisione.

Emendamento 53

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro fa sì che, in virtù delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure, sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati personali del Sistema informativo doganale a fini diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 54

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali *inseriti* da altri Stati membri non possono essere copiati dal Sistema

Emendamento

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali *introdotti* da altri Stati membri non sono copiati dal Sistema informativo doganale

informativo doganale in altri registri nazionali, tranne in caso di copie nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale oppure di copie in un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni.

in altri registri nazionali, tranne in caso di copie nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale oppure di copie in un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni. ***Dette copie possono essere effettuate nella misura necessaria a casi o indagini specifici.***

Emendamento 55

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Repubblica francese

4. Nei due casi di eccezione di cui al paragrafo 3, soltanto gli analisti ***incaricati*** dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro sono autorizzati a trattare i dati personali provenienti dal Sistema informativo doganale nell'ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali da parte delle autorità nazionali oppure nell'ambito di un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni.

Emendamento

4. Nei due casi di eccezione di cui al paragrafo 3, soltanto gli analisti ***autorizzati*** dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro hanno la facoltà di trattare i dati personali provenienti dal Sistema informativo doganale nell'ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali da parte delle autorità nazionali oppure nell'ambito di un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni.

Emendamento 56

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 21 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Repubblica francese

7. I dati personali copiati dal Sistema informativo doganale sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati copiati. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente ***dal partner*** del Sistema informativo doganale che li ha copiati. Il periodo di archiviazione non eccede dieci anni. I dati personali non necessari per proseguire l'analisi sono immediatamente ***soppressi*** o resi anonimi.

Emendamento

7. I dati personali copiati dal Sistema informativo doganale sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati copiati. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente ***dallo Stato membro*** del Sistema informativo doganale che li ha copiati. Il periodo di archiviazione non eccede dieci anni. I dati personali non necessari per proseguire l'analisi ***operativa*** sono immediatamente ***cancellati*** o resi

anonimi.

Emendamento 57

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

I. I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere.

Qualora le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 23 decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina le procedure da seguire.

Uno Stato membro che non abbia fornito i dati in questione può comunicare i dati soltanto se ha dato preliminarmente allo Stato membro che ha fornito i dati la possibilità di prendere posizione.

Emendamento

I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, **di rettifica, di cancellazione o di blocco**, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro **che attua la decisione quadro 2008/977/GAI** in cui sono fatti valere. **L'accesso è rifiutato nella misura in cui tale rifiuto sia necessario e commisurato per evitare di pregiudicare eventuali indagini nazionali in corso, o durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto. Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto dei legittimi interessi della persona in questione.**

Emendamento 58

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

2. Uno Stato membro cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali rifiuta tale accesso se questo può compromettere lo svolgimento del compito giuridico specificato nella relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure per proteggere i diritti e le libertà di terzi. L'accesso è rifiutato in ogni caso durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto e in periodi in cui sia in corso l'analisi operativa dei dati o l'indagine amministrativa o penale.

soppresso

Emendamento 59

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

3. In ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro interessato, richiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati qualora siano di fatto inesatti o siano stati inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale in violazione dello scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2 della presente decisione o dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981.

soppresso

Emendamento 60

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

c bis) far bloccare i dati personali;

Emendamento 61

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorità competente, in merito ai punti a), b) e c).

Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorità competente, in merito alle lettere a), b) e c), **fatto salvo l'articolo 29.**

Emendamento 62

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

5. I riferimenti di cui al presente articolo e all'articolo 13, paragrafo 5, alla "decisione definitiva" non comportano l'obbligo, per uno Stato membro, di presentare un ricorso avverso una decisione presa da un tribunale o da un'altra autorità competente.

soppresso

Emendamento 63

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 22 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

Articolo 22 bis

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati introdotti nel Sistema informativo doganale conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 64

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 23 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

3. Il comitato deve riferire annualmente al Consiglio, ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in merito all'efficacia e al buon funzionamento del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni.

3. Il comitato deve riferire annualmente al Consiglio, ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in merito all'efficacia e al buon funzionamento del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni. ***Tale relazione è inviata per conoscenza al Parlamento europeo.***

Emendamento 65

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 24

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel

soppresso

Sistema informativo doganale.

Le autorità di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza ed effettuare controlli esterni per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel Sistema informativo doganale non violino i diritti della persona interessata. A tal fine le autorità nazionali di controllo hanno accesso al Sistema informativo doganale.

2. Chiunque può chiedere a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati personali del Sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi è stato o è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro in cui è fatta la richiesta. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica è effettuata in stretto coordinamento con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro.

Emendamento 66

**Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 25**

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

1. È istituita un'autorità comune di controllo. Essa è composta di due rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dalle relative autorità nazionali indipendenti di controllo.

soppresso

2. L'autorità comune di controllo svolge il proprio compito secondo la presente decisione e la convenzione di Strasburgo del 1981, tenendo conto della raccomandazione R (87) 15.

3. All'autorità comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del Sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante

il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al Sistema da parte delle persone, nonché formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi.

4. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità comune di controllo ha accesso al Sistema informativo doganale.

5. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono trasmesse alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni.

Emendamento 67

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 25 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

Articolo 25 bis

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla le attività della Commissione relativamente al Sistema informativo doganale. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹.

2. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'esercizio delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del Sistema informativo doganale.

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si

riuniscono a tal fine almeno una volta l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Una relazione d'attività è trasmessa ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

¹ *GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1..*

Emendamento 68

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo proposto dalla Repubblica francese

a) dalle autorità competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del Sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati;

Emendamento

a) dalle autorità competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del Sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati, ***nonché da Europol e Eurojust***;

Emendamento 69

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. In particolare, le autorità competenti ed il comitato di cui all'articolo 23 adottano misure intese a:

Emendamento

2. In particolare, le autorità competenti, ***Europol, Eurojust*** ed il comitato di cui all'articolo 23 adottano misure intese a:

Emendamento 70

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo proposto della Repubblica francese

Emendamento

d bis) garantire che le persone autorizzate a usare il Sistema informativo doganale possano accedere solo ai dati previsti dalla

loro autorizzazione di accesso, esclusivamente attraverso identità di utente individuali e uniche e con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);

Motivazione

Poiché si tratta di dati personali e pertanto sensibili, occorre adottare misure volte a garantire che l'accesso al sistema informativo doganale sia trasparente e conforme alle norme che disciplinano sistemi informativi analoghi.

Emendamento 71

**Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e**

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

e) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del Sistema informativo doganale, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

soppresso

Motivazione

Poiché si tratta di dati personali e pertanto sensibili, occorre adottare misure volte a garantire che l'accesso al sistema informativo doganale sia trasparente e conforme alle norme che disciplinano sistemi informativi analoghi.

Emendamento 72

**Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

e bis) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al Sistema informativo doganale creino profili che descrivono le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, introdurre, rettificare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 22 bis, su

richiesta di queste ultime (profili personali);

Motivazione

Poiché si tratta di dati personali e pertanto sensibili, occorre adottare misure volte a garantire che l'accesso al sistema informativo doganale sia trasparente e conforme alle norme che disciplinano sistemi informativi analoghi.

Emendamento 73

Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

h bis) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare i necessari provvedimenti di carattere organizzativo relativi al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione (auto-verifica).

Motivazione

Poiché si tratta di dati personali e pertanto sensibili, occorre adottare misure volte a garantire che l'accesso al sistema informativo doganale sia trasparente e conforme alle norme che disciplinano sistemi informativi analoghi.

Emendamento 74

Iniziativa della Repubblica francese
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro è ***responsabile*** dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalità dei dati ***da esso inseriti*** nel Sistema informativo doganale. ***Ciascuno Stato membro è altresì tenuto all'osservanza dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981.***

1. Ciascuno Stato membro ***provvede affinché i dati che ha introdotto*** nel Sistema informativo doganale ***ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della decisione quadro 2008/977/GAI siano esatti, aggiornati, completi, affidabili e siano stati introdotti legalmente.***

Emendamento 75

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 28 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. Ciascuno Stato membro è responsabile ***secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure del danno arrecato*** ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale ***nello Stato membro in questione***. La responsabilità sussiste anche ***quando il danno è stato arrecato dallo*** Stato membro che ha ***fornito*** dati inesatti o dati ***contrari alla presente decisione***.

Emendamento 76

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 28 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Repubblica francese

3. Se ***lo*** Stato membro ***contro cui è stata intentata un'azione in relazione a*** dati inesatti ***non è lo*** Stato membro ***che li ha forniti, gli Stati membri interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate*** a titolo di indennizzo ***da rimborsare da parte del secondo al primo. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta***.

Emendamento 77

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro è responsabile, ***conformemente alla legislazione nazionale, dei danni arrecati*** ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale. La responsabilità sussiste anche ***per i danni causati da uno*** Stato membro che ha ***introdotto*** dati inesatti o ***ha introdotto o conservato*** dati ***illegalmente***.

Emendamento

3. Se ***uno*** Stato membro ricevente ***paga un risarcimento per i danni causati dall'uso di*** dati inesatti ***inseriti nel Sistema informativo doganale da un altro*** Stato membro, ***lo Stato membro che ha inserito i dati inesatti rimborsa allo Stato membro ricevente la somma versata*** a titolo di indennizzo, ***tenendo conto degli eventuali errori commessi dallo Stato membro ricevente***.

3 bis. Europol ed Eurojust sono responsabili in virtù delle rispettive norme costitutive.

Emendamento 78

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 29 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. ***Le altre spese dovute*** all'attuazione della presente decisione sono a carico degli Stati membri. ***La quota di ciascuno degli Stati membri è determinata in funzione del rapporto esistente tra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui i costi sono stati sostenuti.***

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per "prodotto nazionale lordo" si intende il prodotto nazionale lordo determinato conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, sull'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato, o alle disposizioni comunitarie che la modificano o sostituiscono.

Emendamento 79

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 31

Testo proposto dalla Repubblica francese

Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla presente decisione entro

Emendamento 80

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 32

Testo proposto dalla Repubblica francese

La presente decisione sostituisce la convenzione sull'uso dell'informatica nel

PE429.552v02-00

Emendamento

2. ***I costi relativi alla manutenzione delle postazioni o terminali nazionali di lavoro dovuti*** all'attuazione della presente decisione sono a carico degli Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il ***1° luglio 2011***.

Emendamento

La presente decisione sostituisce la convenzione sull'uso dell'informatica nel

RR\795876IT.doc

settore doganale nonché il protocollo del 12 marzo 1999 relativo al riciclaggio di proventi illeciti nella convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (in seguito denominato "il protocollo relativo al riciclaggio di proventi illeciti"), e il protocollo dell'8 maggio 2003 stabilito ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (in seguito denominato "protocollo relativo all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali"), e ciò a decorrere da

settore doganale nonché il protocollo del 12 marzo 1999 relativo al riciclaggio di proventi illeciti nella convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (in seguito denominato "il protocollo relativo al riciclaggio di proventi illeciti"), e il protocollo dell'8 maggio 2003 stabilito ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (in seguito denominato "protocollo relativo all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali"), e ciò a decorrere dal **1° luglio 2011**.

Emendamento 81

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

La convenzione e i protocolli di cui al paragrafo 1 cessano pertanto di essere in vigore a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Emendamento 82

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 33

Testo proposto dalla Repubblica francese

Emendamento

Salvo disposizione contraria della presente decisione, le misure di attuazione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dei protocolli relativi al riciclaggio di proventi illeciti e all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, sono abrogate con effetto da

Salvo disposizione contraria della presente decisione, le misure di attuazione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dei protocolli relativi al riciclaggio di proventi illeciti e all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, sono abrogate con effetto dal **1° luglio 2011**.

Emendamento 83

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 34

Testo proposto dalla Repubblica francese

Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente decisione è, in una prima fase, esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una delle parti della controversia.

Emendamento

soppresso

Emendamento 84

Iniziativa della Repubblica francese Articolo 35 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Repubblica francese

2. Essa si applica a decorrere dal ...

Emendamento

2. Essa si applica a decorrere dal **1° luglio 2011**.

MOTIVAZIONE

La Repubblica francese ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale. Sostiene che l'iniziativa sia volta a sostituire la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (convenzione SID) con una decisione del Consiglio e a renderla conforme al regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Sebbene il relatore capisca la volontà degli Stati membri di creare un sistema efficace volto a lottare contro tutte le forme di commercio illegale, si rammarica che le decisioni in merito a tali misure siano adottate frettolosamente dagli Stati membri prima della ratifica del trattato di Lisbona. L'impressione che se ne ricava è che il Consiglio dell'Unione europea voglia intenzionalmente adottare decisioni fondamentali prima che il Parlamento europeo rientri nell'ambito della codecisione.

Il relatore riconosce le importanti modifiche apportate al testo rispetto alla versione originaria e, in particolare, accoglie con favore lo sforzo del Consiglio volto ad aggiornare le misure di protezione dei dati. Ritiene nondimeno che nell'ultima versione del testo il Consiglio non abbia ancora attuato in modo sufficiente le raccomandazioni del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità comune di controllo doganale.

In concreto, il relatore ritiene che manchi chiarezza sui seguenti punti:

- una motivazione pienamente convincente ed esaustiva riguardo la necessità di aggiornare il sistema doganale attuale,
- una spiegazione dei motivi per cui dare a Europol e Eurojust la possibilità di accedere ai dati,
- obblighi di informazione e controllo a carico degli Stati membri,
- chiara limitazione delle finalità in termini di registrazione e uso dei dati, fra l'altro nell'ottica delle possibilità di consultazione di detti dati offerte a Europol e Eurojust,
- rispetto delle normative esistenti in materia di sistema d'informazione Schengen e di sistema di informazione visti,
- reimpiego in ambito internazionale dei dati raccolti,
- partecipazione del Parlamento europeo e degli altri attori,
- disposizioni su un'eventuale revisione della decisione che può risultare necessaria.

Dal momento che i dati in questione sono dati personali, e quindi sensibili, occorre provvedere a garantire che l'accesso al sistema informativo doganale sia caratterizzato da trasparenza, conformità alla normativa che disciplina sistemi d'informazione analoghi e coerenza con il sistema a tre pilastri e, eventualmente, con un sistema strutturato in modo diverso.

Il riferimento nell'articolo 8 al possibile utilizzo dei dati a fini "amministrativi o di altro genere" non ottempera al principio della limitazione delle finalità della raccolta dei dati ed è

in contraddizione con l'interpretazione ripetutamente sostenuta dal Parlamento europeo, secondo cui i dati dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per fini ben definiti e chiaramente limitati disciplinati dal quadro giuridico.

Per motivi analoghi, e soprattutto per l'assenza di un'efficace rappresentazione degli interessi dei cittadini europei (in questo caso per quanto riguarda il loro diritto a ricevere informazioni e a ottenere la cancellazione di taluni dati), il relatore sconsiglia assolutamente di mettere a disposizione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali i dati raccolti nel quadro di tale iniziativa.

Infine, è altresì fondamentale che la decisione in questione e tutti i provvedimenti successivamente adottati dagli Stati membri siano oggetto di una revisione periodica.

PROCEDURA

Titolo	Usò dell'informatica nel settore doganale		
Riferimenti	17483/2008 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS)		
Consultazione del PE	26.1.2009		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 5.2.2009		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	CONT 5.2.2009	IMCO 5.2.2009	
Pareri non espressi Decisione	CONT 1.10.2009	IMCO 28.9.2009	
Relatore Nomina	Alexander Alvaro 22.7.2009		
Esame in commissione	29.9.2009	6.10.2009	5.11.2009
Approvazione	5.11.2009		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	35 2 7	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Ramón Jáuregui Atondo, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Raúl Romeva i Rueda, Bogusław Sonik, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström		